

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE

"IMMIGRATI DEL CORNO D'AFRICA"



Il giorno 04/11/2021, presso la sede sociale posta in Selargius via Lorenzo De' Medici n. 21, alle ore 17:00, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1-Recepimento delle richieste della Regione Sardegna per l'iscrizione al Registro Generale del Volontariato e adozione del nuovo testo di statuto sociale.

2-Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig.ra WOLDU KEFLAY GENET, che chiama a fungere da segretario la sig.ra SEBHAT GHIDEY, che accetta.

Il Presidente comunica che:

* l'assemblea in prima convocazione è andata deserta

* sono personalmente presenti n. 7 (sette soci) nella sua persona e nelle persone dei signori: SEBHAT GHIDEY, GEBREMICHEL FITSUM, ABEBA WOLDU KIFLAY, DEHAIB KIDANE ASBU, SABA WOLDU KIFLAY, TESFU YEHDEGO per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che la Regione Sardegna, con lettera datata 13/10/2021 protocollo n. 14456, ha sospeso l'esame della nostra domanda di iscrizione nel Registro Generale del Volontariato richiedendoci di integrare il numero minimo dei soci (almeno sette) e di inserire varie modifiche al testo dello statuto per renderlo conforme al D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente legge la lettera della Regione Sardegna evidenziando come, dato l'elevato numero di richieste di modifiche allo statuto vigente, si è ritenuto opportuno procedere con una generale riscrittura dello stesso per renderlo conforme al D. Lgs. 117/2017; in particolare il Presidente richiama l'attenzione dei soci sulle modalità di uso dell'acronimo ODV nella denominazione sociale come precisato nel nuovo articolo 19 dello statuto.

L'assemblea, dopo breve discussione, delibera unanime:

- di prendere atto che attualmente l'associazione consta di n. 7 (sette) soci, per cui rientra nei limiti previsti dall'art. 32 D. Lgs. 117/2017;
- ribadisce la volontà di qualificarsi come Organizzazione di Volontariato ai sensi della vigente normativa in materia;





approva il nuovo testo di statuto sociale allegato al presente verbale affinché ne faccia parte integrante, in totale sostituzione del precedente testo;

-conferisce mandato al Presidente pro tempore di richiedere alla Regione Sardegna l'iscrizione dell'associazione al Registro Generale del Volontariato o, se i termini fossero scaduti, direttamente al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Poiché alle varie ed eventuali nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 19:00, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2

Adm - 9 NOV 2021	Registrato al
Esatti €	N. 1450
Euro E88MB	Serie 3
	Invim €
	IL DIRETTORE



STATUTO

ARTICOLO 1-COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "IMMIGRATI DEL CORNO D'AFRICA ODV", che utilizzerà anche l'acronimo "CORNO D'AFRICA ODV".

1.2-L'associazione ha sede legale nel Comune di Selargius. La variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2- DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3-VALORI E FINALITA' SOCIALI

3.1-L'associazione è sede permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni e movimenti politici e partitici, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, delle attività indicate all'articolo 4, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3.2-L'associazione ha lo scopo di tutelare e diffondere la conoscenza della cultura dei popoli originari del Corno d'Africa e di promuovere la loro pacifica convivenza e integrazione nella società italiana, favorendo ogni tipo di scambio e relazione.

3.3-L'associazione intende inoltre concorrere alla promozione della comprensione e del rispetto tra tutti i popoli del mondo, alla diffusione della cultura della pace e della non violenza, contrastando ogni forma di razzismo, di xenofobia e di emarginazione.

ARTICOLO 4- ATTIVITA' SOCIALI

4.1-Al fine di raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà promuovere, organizzare e gestire ogni attività culturale, ricreativa, di assistenza sociale e di solidarietà che sia ritenuta utile o opportuna, tra cui in particolare:

a) illustrare attraverso i mezzi più idonei la realtà storica, culturale, economica e sociale dei popoli del sud del mondo, con particolare riferimento a quelli del Corno d'Africa;



- 
- b) sviluppare i rapporti di conoscenza, amicizia e cooperazione degli immigrati del Corno d'Africa con tutti gli abitanti della Sardegna, ivi compresi gli immigrati originari da qualunque altra parte del mondo;
- c) promuovere e gestire servizi di apprendimento della lingua e della cultura italiana per immigrati;
- d) promuovere e gestire servizi di informazione e di assistenza per garantire agli immigrati l'accesso ai servizi pubblici connessi ad ogni tipo di esigenza personale e familiare;
- e) rapportarsi con gli enti pubblici preposti per promuovere e attuare iniziative atte a soddisfare i bisogni degli immigrati e delle loro famiglie nei settori della tutela dei minori e delle donne, dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, dell'accesso alla casa, del lavoro;
- f) promuovere l'inserimento lavorativo e l'auto imprenditorialità degli immigrati;
- g) portare aiuto e collaborazione agli abitanti del Corno d'Africa attivando rapporti di gemellaggio e di cooperazione, per favorirne in loco un processo di auto sviluppo, rispettandone i patrimoni culturali, religiosi, sociali ed ambientali;
- h) prestare assistenza, anche in sede legale, per la difesa degli interessi e dei diritti degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- i) realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- l) promuovere e gestire attività ricreative e culturali atte a favorire l'aggregazione sociale degli immigrati tra loro e con gli altri abitanti della Sardegna;
- m) promuovere e gestire attività di sensibilizzazione della collettività contro ogni forma di razzismo e di intolleranza.

4.2- Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 320, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/3/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



i
d
d
d
d
d
p
n
r
u
p
se
ge
v)
no
w)
no
in
di
L.
26
4.
da
di
D.
sp
4.
de
4.
ti
-ut
-co
and
ges
-co
ser
sia
ana

Age
E
ne prov
di Cap
vord au

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al CTS;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11/8/2014 n. 125;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244.

4.3-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come disciplinate dal D.M. 19/5/2021 n. 107; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

4.4-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

4.5-Per raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà inoltre, a titolo esemplificativo:

-utilizzare personale del Servizio Civile;

-collaborare con scuole di ogni ordine e grado, università, enti pubblici, anche stipulando convenzioni per la realizzazione di progetti o per la gestione di servizi;

-costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;



- 
- inviare nei paesi del sud del mondo denaro, attrezzature, alimenti, vestiario, quant'altro necessario o utile, nonché volontari e materiale di informazione;
 - pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
 - allestire mostre di prodotti dei paesi del sud del mondo, promuovendone la vendita, nei limiti consentiti dal CTS;
 - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
 - erogare premi e borse di studio;
 - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito.

ART.5-AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

5.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 CTS, sia per le persone fisiche che per le ODV.

5.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa.

5.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- per tutti gli aspiranti soci: la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.4-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni



re
an
ce
5.5
con
con
alt
ent
pu
che
con
5.6
tut
car
sta
pri
di
5.7
con
soc
edu
soc
e o
sal
org
5.8
a)
sta
b)
dir
c)
pre
c)
del
d)
sta
e)
5.9

religiose o politiche, condizioni personali o sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.5-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

5.6-I soci, ancorché distinti in categorie deliberate dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

5.7-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o abbia contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

5.8-I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- c) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.9-I soci hanno l'obbligo di:



- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

5.10-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

5.11-L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento interno.

ARTICOLO 6-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1-La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

6.2-La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso dalla persona fisica estinguono il rapporto sociale.

6.3-Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, senza vincoli particolari di preavviso; salvo diverso accordo scritto il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

6.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale; i soci si intendono di diritto morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce la quota sociale insoluta. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire, in via alternativa, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

6.5-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.





6.6-Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata A.R. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica.

6.7-I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.

ART. 7-ORGANI SOCIALI

6.1- Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci.

6.2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche richieste dall'art. 2397, comma 2. C.C.

ART. 8-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;



delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

8.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

8.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

8.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con (in alternativa) lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

8.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

8.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 9-L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

9.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei soci: le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.



9.3-Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.4-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.5-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.6-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.7-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

9.8-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione e vi siano più soci sia predisposto il foglio delle presenze.



ART.10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

10.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.4-Mancando durante l'esercizio uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a cooptare i primi dei non eletti o, in mancanza, altri soci con delibera approvata dall'Organo di Controllo, se nominato: in ogni caso i nuovi membri dovranno essere ratificati dalla prima assemblea utile e scadranno assieme agli altri membri; in caso di mancanza di oltre la metà dei membri eletti o ratificati dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

10.5-Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con (in alternativa) lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio di posta telefonica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni.

10.6-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART.11-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.



11.2- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

11.3-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS, rispettando i criteri e limiti previsti dal D.M. 107/2021;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.4-Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri; le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.5-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

11.6-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ARTICOLO 12-IL PRESIDENTE

12.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

12.2-Il Presidente ha la firma e la rappresentanza generale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.





12.3-Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4-In caso di dimissioni dalla carica o di perdita della qualità di socio del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea ne nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

13.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

13.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

13.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

13.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

ART.14-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

14.1-Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, beni mobili e immobili è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque





denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3-L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da tutte le fonti consentite dal CTS e dalle altre leggi vigenti quali, a titolo meramente esemplificativo: quote e contributi degli associati, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del CTS, ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti.

ART. 15-ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

15.1-L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

15.3-Qualora le entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

15.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

15.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

15.6-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri





previsti dall'apposito decreto ministeriale e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16-LIBRI SOCIALI

16.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

16.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

16.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese, previa richiesta al Consiglio Direttivo; l'assemblea può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento per temperare l'effettività del diritto dei soci con la tutela della riservatezza dei dati e documenti, nell'ambito di quanto previsto dal CTS e dalle autorità di vigilanza.

ART. 17-VOLONTARI E LAVORATORI

17.1- L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

17.2- L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

17.3-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.





17.4-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

17.5-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può superare il limite previsto dall'art. 33 del CTS.

17.6-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART. 18-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

18.1- In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. Nel caso l'associazione non abbia ottenuto la personalità giuridica e non vi siano elementi patrimoniali attivi e passivi l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

18.2-Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea.

ARTICOLO 19-NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

19.1-La denominazione sociale "IMMIGRATI DEL CORNO D'AFRICA ODV" entrerà in vigore automaticamente solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'associazione nel Registro Generale del Volontariato tenuto dalla Regione Sardegna o, se i termini di legge siano scaduti, direttamente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e potrà essere utilizzata fino a quando permarrà tale iscrizione.

19.2-Fino alla data di iscrizione indicata nel comma precedente l'associazione utilizza la denominazione sociale provvisoria di "IMMIGRATI DEL CORNO D'AFRICA"; l'assunzione automatica della denominazione sociale completa dell'acronimo ODV di cui al comma precedente non comporta modifica statutaria.

19.3-Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del CTS, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.